

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1019 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Salvatore ACRI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE ACRI, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della soc. ASD Football Club Gattopardo in occasione della gara ASD Partinicaudace – ASD Football Club Gattopardo del 19.1.2020 valevole per il Campionato Promozione, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Gomez Diego Miguel Jesus, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore ACRI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2(due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore ACRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina